



COMUNE DI TRENTO

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO -  
MONTE BONDONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 6/ 22	di data 06/04/21

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA A IMPRESA TRAPASSO SERVIZI SRL. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE E CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO.**

IL COMANDANTE

richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 29.07.2020, avente ad oggetto l'affidamento a terzi del servizio di rimozione veicoli mediante indizione di una procedura di gara;
- il verbale n° di prot. 249591 del 04.11.2020 con il quale è stato aggiudicato alla ditta Trapasso Servizi S.R.L. l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione e custodia dei veicoli sul territorio del comune di Trento e dei comuni della gestione associata;
- la determina dirigenziale n.6/93 di data 21.12.2020 avente ad oggetto "Affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione con relativa custodia dei veicoli sul territorio del Comune di Trento e della gestione associata a Impresa Trapasso Servizi s.r.l. Stipula contratto mediante scambio di corrispondenza", con la quale è stato affidato alla ditta menzionata per la durata di anni due, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinnovabile per un periodo di eguale durata, la gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli sul territorio del comune di Trento e dei comuni della gestione associata;
- la lettera del 21 dicembre 2020 prot. Nr 298591 di stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza, valida quale proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione con relativa custodia dei veicoli sul territorio del comune di Trento e dei comuni della gestione associata a impresa Trapasso servizi s.r.l., e la dichiarazione di accettazione firmata dal legale rappresentante della ditta Trapasso srl di data 21 dicembre 2020 n 298591 di protocollo;

preso atto che:

in data 9.02.2021 è pervenuta nota prot. n. 34098 del 9.2.2020 da parte dello Studio Legale Bonazzi Ceccaroli Tavoni per conto della ditta Pedrotti s.r.l., classificatasi seconda alla procedura di gara di cui sopra, che evidenziava la mancanza del requisito da parte della concorrente società Trapasso Servizi s.r.l. del possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di autorimessa in area coperta sita in via Stella n. 9/A, dichiarato in sede di gara;

pagina 1/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

in seguito a controllo, la commissione tecnica presieduta dall'Ing. Claudia Patton, con nota di rettifica errori n 144239230 di protocollo del 10 marzo 2021, ha comunicato allo Scrivente di avere riscontrato un errore materiale nell'attribuzione del punteggio per cui in ordine all'elemento B della valutazione tecnica (Elementi Migliorativi), punto c) (Disponibilità ad effettuare ulteriori rimozioni in situazioni straordinarie) è stato attribuito alla ditta Trapasso Servizi s.r.l. una valutazione pari a "ottimo", attribuendo il punteggio pari a 10/10, che riparametrato doveva portare al punteggio di 6 punti e non di 3 punti, come erroneamente scritto nel giudizio;

pertanto, alla luce di tale correzione (da 3 a 6 punti) il punteggio attribuito alla ditta Trapasso Servizi s.r.l. passa da 77,7 ad 80,7, mentre rimane invariato il punteggio attribuito alla ditta Pedrotti srl, pari a 76,40, per cui non varia l'esito della gara, come riportato nella relazione nr. 144239230 di protocollo del 10 marzo 2021 ;

verificato che:

all'esito del controllo è emerso tuttavia che la ditta aggiudicataria non possedeva un requisito necessario per la concessione del servizio, infatti con nota prot. n. 45763 in data 19.02.2021 sono state richieste delle verifiche nei confronti della ditta Trapasso Servizi s.r.l. allo Sportello delle Attività Produttive del Comune di Trento, il quale con nota di data 9.03.2021 prot. n. 62906 comunicava,;

- la regolarità della *SCIA per trasferimento di sede per attività di rimessa veicoli* prot. n. 135253 d.d. 23 maggio 2018 per attività di rimessaggio in area scoperta sita in via Stella n. 9/A;

- la presentazione di *SCIA per nuova apertura di attività di rimessa veicoli* prot. n. 33198 d.d. 8 febbraio 2021, per attività di rimessaggio svolta al coperto all'interno di locali siti in via Stella n. 9/A su di una superficie pari a 403 mq, i cui termini di efficacia non sono consolidati, per la quale sono in corso le verifiche dei requisiti soggettivi, di carattere urbanistico-edilizio e per la prevenzione incendi; sotto il profilo urbanistico, nulla osta all'esercizio dell'attività di rimessaggio posto che l'immobile ricade in zona D1 del PRG vigente, zona nella quale l'attività è ammessa in virtù del combinato disposto degli articoli 44/1 e 45/3 della N.T.A. Dal punto di vista edilizio invece, il locale indicato è attualmente destinato all'attività di carrozzeria, non compatibile con l'attività per la quale si intende avviare l'attività di rimessaggio e deposito veicoli e l'agibilità dichiarata nella SCIA, risalente al 1988, non è coerente con il titolo edilizio attuale. Inoltre, dall'accertamento condotto dallo Sportello delle Attività Produttive emerge che per i locali da adibire all'attività di autorimessa siti in via Stella n. 9/A non è stata presentata la necessaria SCIA antincendi, come appurato nel corso del sopralluogo eseguito dal competente Ufficio Antiincendio della P.A.T. avvenuto in data 23 febbraio 2021, e che tale SCIA è stata invece presentata alla PAT – Servizio Incendi solo in data 23 febbraio 2021;

atteso che:

il Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e relativa custodia, al combinato disposto dall'art. 11 *Requisiti per la concessione del servizio, lettere m) e k)* e dall'art. 2 – *Descrizione del servizio e condizioni di espletamento dell'attività* chiedeva, quali requisiti per la concessione del servizio:

- il requisito della titolarità della licenza di rimessa;

- l'idoneità dell'area per la custodia e riconsegna dei veicoli (autocertificata dal concessionario prima della stipula del contratto)

il requisito (titolarità di area idonea) se non posseduto alla scadenza del bando di gara, doveva essere acquisito, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o inizio del servizio, come riportato dagli articoli 11 e 2 del Capitolato speciale d'appalto;

la ditta Trapasso Servizi s.r.l. nell'offerta tecnica presentata in sede di gara aveva dichiarato la disponibilità di area coperta idonea destinata a depositaria per veicoli rimossi di 403 mq in via Stella n. 9/A e per tale requisito aveva ottenuto un punteggio massimo di 10 punti che ha concorso al raggiungimento complessivo di punti 77,70 (*rectius* 80,7 punti), idoneo a garantire il

primo posto nella graduatoria della procedura di gara;

invece la ditta Trapasso, per quanto sopra accertato, non possedeva il requisito previsto dalle lettere k) ed m) dell'art 11 in relazione all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, con riguardo all'idoneità dell'area disponibile coperta destinata a depositaria per veicoli rimossi indicata di 403 mq in via Stella n. 9/A, in quanto aveva presentato una SCIA regolare il 23 maggio 2018 solo per l'attività di rimessaggio all'aperto, mentre per l'area coperta presentava nuova SCIA solo in data 8.02.2021 e quindi successivamente sia all'avvio del servizio sia al termine dei 30 giorni dall'inizio del servizio, avvenuto in data 1.01.2021, e pertanto risulta priva di uno dei requisiti dichiarati in sede di gara, per cui non poteva ottenere il punteggio di 10 punti grazie al quale si è classificata al primo posto in graduatoria;

per l'area coperta il competente Servizio Antincendi della P.A.T. ha rilevato il difetto della SCIA antincendi, pertanto, al fine di regolarizzare tale posizione, la società Trapasso ha presentato alla P.A.T. una SCIA autorimessa e deposito oli solo in data 23 febbraio 2021;

dato atto che:

con nota 72234 del 17.03.2021 è stato comunicato alla ditta Trapasso srl l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del servizio di rimozione con relativa custodia dei veicoli sul territorio del Comune di Trento e della gestione associata, ai sensi dell'art. 21- nonies della L. 7.08.1990 n. 241, e di tutti gli atti conseguenti, specificando quanto accertato come riportato nelle premesse del presente atto, in particolare che la ditta Trapasso ha presentato SCIA per lo svogimento dell'attività di rimessaggio in area coperta sita in via Stella n. 9/A solo in data 08.02.2021 e quindi in un periodo successivo al prescritto termine sia di avvio del servizio sia di 30 giorni dall'inizio del servizio, con la conseguente decurtazione del punteggio di 10 punti grazie ai quali si è classificata al primo posto in graduatoria;

la ditta Trapasso srl ha presentato una memoria difensiva a firma dell'avv. Silva Fronza prot. 82892 dd 29.03.2021 con la quale è stato chiesto l'annullamento/revoca del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione alla ditta Trapasso srl del servizio in esame;

lo Scrivente ritiene di non poter aderire al detta richiesta per le motivazioni riportate nella relazione di data 6 aprile 2021 prot. 90438 , nella quale si osserva che il requisito della titolarità di area idonea non costituisce un requisito di partecipazione/ammissione alla gara bensì di un requisito di esecuzione della prestazione che, se non posseduto alla scadenza del bando di gara, doveva essere acquisito, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o inizio del servizio: ciò considerato, poiché nella specie si chiedeva un'area idonea avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del servizio da svolgere, con ciò intendendo un'area dotata di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni di gara e dalle norme di settore per svolgere l'attività di rimessaggio al coperto, alla data di avvio del servizio (1.01.2021) la ditta Trapasso non aveva un'area idonea per svolgere l'attività di rimessaggio al coperto perché mancava la relativa SCIA, per cui non poteva svolgere l'attività;

pertanto la ditta Trapasso srl risulta priva di uno dei requisiti dichiarati in sede di gara, per cui non poteva ottenere il punteggio di 10 punti grazie al quale si è classificata al primo posto in graduatoria, con la conseguenza che decurati tali punti la ditta Trapasso Servizi s.r.l. si colloca al secondo posto in graduatoria mentre la ditta Pedrotti srl passa al primo posto;

considerato quanto previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/90 che prevede espressamente che *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' art. 21 octies esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"*;

ritenuto che sussista l'interesse pubblico concreto ed attuale e prevalente alla rimozione dell'atto, in quanto l'Amministrazione comunale nell'affidamento del servizio pubblico deve applicare la disciplina di gara contenuta, oltre che nella normativa vigente, nei provvedimenti amministrativi all'uopo emanati, onde garantire la partecipazione di ogni operatore economico in condizioni di parità;

tenuto conto degli interessi coinvolti dei destinatari del provvedimento e degli eventuali controinteressati per cui, da un lato, non vi è affidamento da tutelare nei confronti della ditta Trapasso che non aveva la disponibilità dell'area idonea per il rimessaggio al coperto autocertificata in sede di gara e pertanto non poteva ottenere il relativo punteggio e, dall'altro lato, sussiste l'interesse della ditta seconda classificata nella gara in esame ad ottenere l'aggiudicazione del servizio, possedendo i requisiti richiesti;

tenuto conto del breve tempo intercorso tra l'efficacia dell'atto di aggiudicazione del servizio di rimozione in capo alla ditta Trapasso srl e l'adozione del provvedimento di annullamento (inferiore a 18 mesi), per cui risultano contenuti gli effetti *medio tempore* prodotti dallo stesso atto;

considerato che all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva consegue l'automatica caducazione degli effetti negoziali del contratto, per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto (v. Sentenza Consiglio di Stato 1310/2017);

valutata inoltre l'opportunità di procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dell'idoneità richiesta nella lettera di invito a partecipare alla gara telematica prot. n. 193161 d.d. 2.09.2020 al paragrafo 18 in riferimento alla ditta Pedrotti srl, operatore economico secondo classificato nella gara in esame, quale avente diritto ad ottenere l'affidamento del servizio rimozione e custodia dei veicoli sul territorio del comune di Trento in caso di annullamento del contratto stipulato dal Comune di Trento con la ditta Trapasso srl ;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m.;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 90/2020/05 con il quale sono state confermate la responsabilità dirigenziale nonché la direzione del Corpo di Polizia Locale Trento-Monte Bondone in capo al Dott. Lino Giacomoni;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 N. 97/2020/05 con il quale sono state conferite le responsabilità dirigenziali al dott. Luca Sattin in qualità di Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Trento - Monte Bondone;

### d e t e r m i n a

1. di procedere all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione alla ditta Trapasso Servizi S.R.L srl dell'affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione e custodia dei veicoli in esame, e dei conseguenti atti, per i motivi esplicitati nel presente atto e nella relazione di data 6 aprile 2021 prot. 90438 , e di notificare la presente – unitamente alla relazione ora citata – alla ditta Trapasso Servizi s.r.l. e alla ditta Pedrotti srl;

2. di provvedere alle necessarie comunicazioni all'Anac nel rispetto della normativa vigente ed in assolvimento degli obblighi informativi previsti verso la predetta Autorità ;

3. di procedere allo scorrimento della graduatoria della gara del servizio in oggetto per la quale risulta al secondo posto la ditta Pedrotti srl ;

4. di dichiarare la caducazione automatica del contratto stipulato con la ditta Trapasso Servizi s.r.l., in ragione del vincolo di stretta consequenzialità funzionale con il provvedimento di aggiudicazione del servizio ora annullato;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è dato ricorso innanzi al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni dalla notifica.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Comandante  
dott. Lino Giacomoni

Trento, addì 06/04/21

pagina 6/6

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO -  
MONTE BONDONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 6/ 22	di data 06/04/21

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA A IMPRESA TRAPASSO SERVIZI SRL. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE E CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 6 aprile 2021